

N. 9-1/2023 R. PR. UNIT.



ASTE
GIUDIZIARIE.it

TRIBUNALE DI CATANIA

SESTA SEZIONE CIVILE

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio

dott. Sergio Centaro

dott.ssa Laura Messina

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

Presidente

Giudice

Giudice rel. ed est.

SENTENZA

sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da [redacted], nato a [redacted]
[redacted] nato a [redacted]
[redacted]
[redacted]

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Lgs. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);
vista la relazione, redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi "UNES" nella persona del gestore avv. Francesca Sciacca, allegata al ricorso, che contiene una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;
ritenuto che sussistono i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione;

P.Q.M.

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

ORDINA

ai debitori il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate alla relazione), dell'elenco dei creditori;

NOMINA

quale liquidatore l'Organismo di Composizione della Crisi "UNES", nella persona del gestore della crisi già nominato, avv. Francesca Sciacca;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al

ASTE
GIUDIZIARIE.it

liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'immobile sito in Viagrande, Via Manzoni n. 32 /E, residenza della famiglia:

DISPONE

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e presso il PRA competenti nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 - non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano procedure esecutive nei suoi confronti; l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1^a lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura.

Quanto alle entrate mensili, si rileva che tutta l'eccedenza rispetto a quanto necessario al mantenimento della famiglia pari ad € 1.580,00 dovrà essere mensilmente versata sul conto corrente intestato alla presente procedura e che eventuali ragioni o eventi che giustifichino il versamento di una minore somma dovranno essere di volta in volta documentati dai ricorrenti, anche tramite il liquidatore, al fine di ottenere l'autorizzazione, da parte del Giudice delegato, a trattenere una maggior somma.

La presente sentenza dovrà essere notificata ai debitori e, a cura dello stesso, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI. Delega per la trattazione del procedimento la dott.ssa Laura Messina.

ONERA l'avv. Spanò di depositare la PROCURA ALLE LITI che, pur indicata fra gli allegati, non si rinviene in atti, essendo invece presente il solo preventivo sottoscritto dai ricorrenti.

Così deciso in Catania, 3 febbraio 2023

Il Giudice
Laura Messina

Il Presidente
dott. Roberto Cordio